



COMUNE DI PIEVE TORINA

Provincia di Macerata

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 28 DEL 14-07-2018**

Registro Generale n. 358

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SETTORE AREA FINANZIARIA**

N. 28 DEL 14-07-2018

Ufficio: ARCHIVIO

**Oggetto: LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PER ROGITO
CONTRATTI AL SEGRETARIO COMUNALE - 1^ SEMESTRE 2018.**

L'anno duemiladiciotto addì quattordici del mese di luglio, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

Il Responsabile del servizio MANCINELLI LUANA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che l'articolo 10 comma 2-bis del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, (comma inserito dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114), prevede che: *“Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai*

sensi dell'art. 30 co. 2 della legge 734/1973 come sostituito dal co. 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 604/1962 e s.m., è attribuita al segretario Comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento”;

RICHIAMATI:

- 1- gli articoli 107 e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sulle funzioni e le responsabilità della dirigenze e sul conferimento delle funzioni dirigenziali;
- 2- l'articolo 30, comma 2, della legge 734/1973 per il quale: *“Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia”;*

OSSERVATO che il richiamato comma 2-bis dell'articolo 10 del D.L. 90/2014, nel testo convertito in legge n. 114/2014, distingue due ipotesi che legittimano la ripartizione dei diritti rogito:

- 1- Segretari Comunali preposti in Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, fattispecie in cui non è rilevante la fascia professionale di inquadramento del funzionario;
- 2- Segretari Comunale che non hanno qualifica dirigenziale: l'attribuzione della quota dei diritti di rogito è connessa al loro status professionale, prescindendo dalla classe demografica del Comune di assegnazione (Corte dei Conti Lombardia -parere 275/2014 del 29.10.2014);

ATTESO che:

- a) secondo la novella normativa, il valore massimo dei diritti di rogito percepibili dal Segretario è di 1/5 (un quinto) dello stipendio in godimento;
- b) il comma 2-bis dell'articolo 10 del D.L. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, non rinvia a Regolamenti attuativi ed è immediatamente applicabile;

RICHIAMATO il parere della Corte dei Conti- Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n. 275/2014, per il quale in applicazione dell'articolo 10, comma 2 bis, del D.L. n. 90/2014, i diritti di rogito sono riconosciuti per intero al Segretario Comunale fino a concorrenza del quinto dello stipendio in godimento, superato la quale rimangono nella disponibilità del bilancio comunale;

RILEVATO che la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia – con nota nr. 275/2014, alla luce della formulazione letterale della norma in discorso, ha espresso il parere secondo cui: *“Nel caso di convenzione di segreteria fra comuni tutti privi di personale con qualifica dirigenziale, si possa attribuire, ai sensi del nuovo articolo 10, comma 2 bis del decreto legge n. 90/2014, quota dei diritti di rogito, a prescindere dalla fascia professionale in cui è inquadrato il Segretario preposto;*

RICHIAMATA la decisione del Giudice del Lavoro di Milano n. 1539/2016 del 18/05/2016, con la quale è stata accolta l'interpretazione di riconoscere i diritti di rogito anche ai Segretari delle Fasce A e B che operano in Enti privi di dirigenza;

VISTE le pronunce del Tribunale di Parma 26 ottobre 2017, n. 250 e del Tribunale di Busto Arsizio 8 novembre 2017, n. 438, con le quali si afferma il diritto dei Segretari Comunali iscritti nelle fasce professionali A e B, operanti negli Enti privi della dirigenza, a percepire i diritti di rogito;

VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale n. 75 del 23/02/2016, che in via incidentale riconosce i diritti di rogito nella misura del 100% ai Segretari delle fasce A e B operanti negli Enti privi di dirigenza;

VISTA l'indicazione contenuta nella Sentenza n. 411 dello scorso 20 aprile 2017, del Tribunale di Potenza, per la quale le Amministrazioni Comunali prive di dirigenti devono corrispondere i diritti di rogito ai Segretari Comunali e, se questi agiscono in giudizio per ottenere il riconoscimento, devono sostenerne anche le spese processuali;

CONSIDERATO che i diritti di rogito riscossi nel primo semestre 2018, ammontano a € **1.455,98** e di essi il Segretario Comunale intende beneficiare;

VISTO il bilancio di previsione 2018/2020;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

DETERMINA

1-DI APPROVARE le premesse alla narrativa, che si dichiarano integranti e sostanziali del presente dispositivo.

2- DI PROCEDERE alla liquidazione dei diritti di rogito al Segretario Comunale relativi al primo semestre 2018, nel valore complessivo di € **1.455,98**.

3- DI IMPUTARE la spesa ad apposito stanziamento del bilancio di previsione del corrente esercizio 2018.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MANCINELLI LUANA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 13-08-2018 al 28-08-2018
Lì 13-08-2018

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
F.to MANCINELLI LUANA

Copia conforme all'originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MANCINELLI LUANA